



ELMAS
Servizio Pubblica Istruzione

**REGOLAMENTO PER L'USO EXTRASCOLASTICO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DI ELMAS**

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – UTENZA

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

TITOLO II – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

ART. 5 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ

ART. 7 – GRADUATORIA PIANO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIO

ART. 8 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

ART. 9 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 10 – CANONI

ART. 11 – RINUNCIA SPAZI

ART. 12 – CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

ART. 13 – MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 14 – CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA
CONCESSIONE

ART. 17 - MOTIVI DELLA SOSPENSIONE
DELLA CONCESSIONE

ART. 18 - MOTIVI DELLA REVOCA DELLA
CONCESSIONE

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, in orario extrascolastico, delle palestre scolastiche di Elmas per favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva.
2. Costituiscono oggetto del presente regolamento gli impianti sportivi e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, ecc.) funzionali all'utilizzo degli stessi da parte dei soggetti concessionari.
3. L'uso degli impianti sportivi non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico.
4. E' esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi per attività aventi scopo di lucro.

ART. 2 – UTENZA

1. Ferma restando la priorità nel diritto all'utilizzo degli impianti sportivi per gli stessi istituti scolastici, sono utenti degli stessi impianti, in orario extrascolastico:
 - 1) le società, associazioni o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. ed Enti di Promozione (Federazioni sportive) , discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con finalità sportive, culturali e sociali;
 - 2) gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero.
2. Le società o altri organismi associativi, non affiliati né agli Enti di promozione sportiva né al C.O.N.I. (Federazioni Sportive) devono presentare il proprio statuto nel quale deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile

l'assenza di ogni e qualsiasi attività a fini di lucro e che gli eventuali utili sono reinvestiti nella promozione di attività sportive.

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono rilasciate dal Comune di Elmas, Servizio Pubblica Istruzione, e possono essere di tipo annuale o temporaneo.
2. Le concessioni annuali sono disposte dal Comune di Elmas per un periodo di norma coincidente con l'anno scolastico e/o sportivo.
3. Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali.
4. Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

TITOLO II – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

1. Le richieste per l'utilizzo degli impianti scolastici devono essere presentate dal 15 Giugno al 30 Giugno di ogni anno, presso l'ufficio sport del Comune di Elmas che coordinerà il calendario delle attività con l'istituzione Scolastica Mons. Saba.
2. Le concessioni si riferiscono a turni di 60 oppure di 90 minuti (comprensivi dei tempi spogliatoio) nelle ore serali sino alle ore 24.00.

ART. 5 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di concessione, firmata dal responsabile legale della società sportiva o di altro organismo associativo previsto dall'art. 2, deve essere rivolta al Comune di Elmas, Servizio Sport, e deve pervenire entro il termine indicato nel presente regolamento.

2. Le domande pervenute oltre i termini sono valutate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed eventualmente accolte, in subordine a quelle presentate entro i termini stabiliti dal regolamento, compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

3. Ogni gruppo o società sportiva deve dimostrare al Comune di Elmas che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando il Comune di Elmas e gli organi scolastici da qualsiasi responsabilità in merito.

4. L'associazione richiedente deve avere sede legale a Elmas o, in caso di associazione avente sede in altro Comune, praticare una disciplina sportiva che coinvolga almeno 20 iscritti residenti a Elmas.

5. Le domande devono inoltre contenere, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a dati anagrafici e recapito del richiedente (rappresentante legale), natura e ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato, sede legale, con indirizzo completo, Comune e codice di avviamento postale, partita IVA o codice fiscale, telefono, e-mail del rappresentante legale e della segreteria dell'organismo associativo;
- b numero degli iscritti all'associazione sportiva nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. L'elenco dei nominativi degli iscritti, certificato dalla federazione o da ente di promozione sportiva, deve essere allegato alla domanda;

- c numero iscrizione all'albo nazionale C.O.N.I. o all'albo Regionale Sardegna delle associazioni sportive;
- d indicazione dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale;
- e indicazione della quota mensile che viene richiesta dalla società ai propri soci;
- f attività giovanile certificata dal C.O.N.I.;
- g attività, annuale o temporanea che si intende svolgere nell'impianto sportivo scolastico richiesto, preferenze in relazione ai giorni ed orari d'uso.

6. Alle domande devono essere allegati la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante e:

1) relativamente alle società di cui al punto 1 dell'art. 2:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente (da presentare solo il primo anno se non viene modificato);

- autocertificazione relativa all'attività effettuata nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;

- autocertificazione, rilasciata dalla federazione o da ente di promozione sportiva, relativa al numero degli iscritti alla società sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;

2) relativamente agli organismi associativi di cui al punto 2 dell'art. 2:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente;

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ

1. Ogni soggetto richiedente può presentare solo n. 1 domanda per impianto sportivo e non può ottenere una concessione per più di 9 ore settimanali complessive.
2. A ciascuna società o associazione è assegnato un punteggio complessivo sulla base dei parametri sottoindicati:
3. In caso di parità di punteggio ha diritto all'assegnazione alla palestra chi presenterà la richiesta per prima al protocollo generale del Comune di Elmas

Attività sportiva praticata e documentata (con numero allievi iscritti e frequentanti) per tipologia:

- attività documentata solo per portatori di handicap: punti 10
- attività documentata con portatori di handicap: punti 9
- attività riabilitativa e correttiva: punti 8
- attività giovanili di avviamento allo sport: punti 7
- attività professionistiche ed agonistiche, di formazione: punti 6
- attività per la terza età: punti 5

- attività società senior ed amatori: punti 4
- attività motoria per adulti: punti 2;

ART. 7 – GRADUATORIA PIANO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIO

1. Sulla scorta dei punteggi attribuiti a ciascuna società sportiva o altro organismo associativo, ai sensi del precedente art. 6, vengono predisposte le graduatorie che sono pubblicate sul sito Internet del Comune di Elmas. Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione è possibile proporre istanza di riesame entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, finalizzata ad eventuali provvedimenti di autotutela.

2. Il Dirigente Scolastico è tenuto, a comunicare i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive sono impegnate per attività della scuola e per motivi didattici.

3. In base alle domande pervenute, alla graduatorie e alla disponibilità degli impianti così come risultante dalla comunicazione dell'Istituzione scolastica, è predisposto un piano di assegnazione provvisorio, da pubblicarsi entro il 20 luglio di ogni anno per dar modo alle associazioni di presentare modifiche per cambi d'orario, per rinunce, per modifiche nella disponibilità degli impianti, ecc.

4. Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione del piano provvisorio è altrettanto possibile proporre istanza di riesame entro dieci giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 8 – PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

1. Il piano di assegnazione definitivo degli impianti sportivi è approvato dall'ufficio competente con propria determinazione entro la prima settimana di

settembre di ogni anno.

2. Nel piano definitivo sono indicati gli eventuali spazi non utilizzati. Possono essere presentate domande per l'assegnazione di tali spazi disponibili oltre il limite delle 9 ore sopra previste, all'art. 6 comma 1

3. I piani di assegnazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Elmas.

ART. 9 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente del Servizio Sport.

2. Le società sportive o altri organismi associativi, assegnatari degli impianti sportivi, devono prendere possesso degli impianti nei termini fissati in concessione.

3. In caso di ritardi nell'inizio delle attività si procede comunque all'addebito del canone per i giorni di non utilizzo, a partire dalla data stabilita nella concessione.

4. Nella concessione sono riportati gli obblighi del concessionario previsti nel titolo III.

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 10 – CANONI

1) Con Deliberazione di Giunta comunale, è stabilito il costo orario per ogni impianto sportivo sulla base dei costi di uso delle utenze impiegate, del costo di gestione della struttura complessivamente inteso. Il costo può, in caso di dimostrata impossibilità di imputazione precisa, essere quantificato anche forfetariamente.

2) Le quote sono quantificate in base all'assegnazione, dalla data di inizio alla data di cessazione della concessione, indipendentemente dall'effettivo

utilizzo degli impianti sportivi.

- 3) Il canone viene versato dall'associazione entro il 5 del mese successivo a quello di utilizzo (nel versamento viene indicato il mese di riferimento e il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico) e copia della relativa ricevuta viene trasmessa al Settore Sport entro il 10 di ogni mese.
- 4) Resta inteso che, tutte le attività organizzate dall'Ente anche attraverso l'ausilio di una società sportiva presso le palestre scolastiche dal presente regolamento disciplinate, sono concesse ad uso gratuito.

ART. 11 – RINUNCIA SPAZI

1. Le **assegnazioni degli spazi** si intendono in generale per tutta la stagione sportiva (ottobre – giugno).
2. Le rinunce anticipate sono comunicate per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa. Nel caso di rinunce presentate in ritardo si procede agli addebiti tariffari per i 15 giorni successivi, anche in caso di mancato utilizzo.
3. Non vengono prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate di rinuncia da parte delle società sportive.

ART. 12 – CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

1. Il Comune di Elmas, per garantire l'apertura e chiusura degli impianti sportivi, ove non disponga di un servizio proprio, può attribuire tale compito alle medesime associazioni o società assegnatarie relativamente al periodo di rispettivo utilizzo;
2. Le pulizie sono in ogni caso a carico del concessionario;
3. La verifica del corretto utilizzo è svolta dal Comune a mezzo dei propri dipendenti anche senza preavviso all'utilizzatore. I casi di inadempienza dei concessionari sono segnalati al competente Settore del Comune di Elmas che si riserva, previa verifica e valutazione, di

intervenire in merito anche, se necessario, sospendendo o revocando la concessione

ART. 13 – MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le società sportive o gli altri organismi associativi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:
 - 1) i concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione;
 - 2) l'uso degli impianti sportivi non può essere concesso per attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la loro destinazione, funzione o caratteristiche;
 - 3) l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile il cui nominativo è comunicato al Comune di Elmas all'inizio dell'anno;
 - 4) nell'impianto sportivo è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri, accompagnatori, istruttori, ecc.) l'uso delle scarpe da ginnastica (con fondo di gomma). Per motivi di igiene è vietato l'ingresso negli impianti sportivi calzando le medesime scarpe ginniche usate provenendo dalla strada;
 - 5) i concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine l'impianto sportivo per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
 - 6) gli atleti, gli istruttori ed i responsabili della società sono obbligati ad osservare un comportamento disciplinato e rispettoso ed a mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, proibendo turpiloquio e bestemmia;
 - 7) è fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene dell'impianto sportivo e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
 - 8) in caso di possibile ammissione di pubblico nell'impianto sportivo, nel

rispetto dei piani di sicurezza, la società utente deve assicurare con propri responsabili il servizio d'ordine e il divieto di accesso da parte dei non addetti al campo di gioco e il divieto di fumare sia nell'impianto sportivo, sia nei corridoi adiacenti; la suddetta società è responsabile del comportamento del pubblico e deve farsi carico di eventuali danni arrecati ai locali, strutture, persone e cose in genere, di ogni abuso e danno.

2. Alle società o associazioni concessionarie è vietato:

- sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;
- accordarsi tra società sportive per stabilire cambi di giorni ed orari, senza preventiva autorizzazione del Comune di Elmas;
- installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura dell'impianto sportivo in assenza di accordi preventivi (scritti) con il Dirigente Scolastico e con il Comune di Elmas;
- usare scarpe senza il fondo in gomma ed entrare negli impianti sportivi calzando le medesime scarpe ginniche usate provenendo dalla strada;
- intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;
- fumare;
- svolgere pubblicità all'interno degli impianti sportivi, salvo specifiche autorizzazioni;
- utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre società sportive;
- accedere ai locali della scuola, pena l'immediata decadenza della concessione.

3. Non è permesso parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico salvo che non venga espressamente autorizzato dal Comune e/o dal Dirigente Scolastico.

1. I concessionari sono debitamente informati, dal Comune di Elmas, sui periodi di chiusura degli impianti sportivi o di indisponibilità degli stessi per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie, ecc.). Tale comunicazione avviene con una tempistica compatibile con la comunicazione dell'inagibilità.
2. I periodi di chiusura di cui sopra non sono utili agli effetti del computo dei canoni d'uso.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Elmas e dell'Istituzione Scolastica.
2. Il concessionario è direttamente responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive svolte nelle ore assegnate.
3. Tutti gli atleti che hanno accesso alla struttura concessa in uso devono essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e devono essere assicurati.
4. Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, è effettuata una valutazione dei danni da parte del Comune di Elmas.
5. Il Comune di Elmas comunica l'ammontare del danno ed i termini e le modalità entro i quali provvedere.
6. Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, la concessione è sospesa, salvo il risarcimento di tutti i danni causati.
7. Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno è riparato dal Comune di Elmas ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.
8. E' onere dei concessionari verificare al momento di ingresso le condizioni

dell'impianto e segnalare le eventuali anomalie.

9.E' a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio ed evacuazione, per la gestione delle emergenze e di primo soccorso.

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 16 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1.L'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi è sospesa o revocata in base ai successivi art. 17 e 18, senza che la società o il gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo e fermo restando il diritto per il Comune di Elmas a rivalersi nei confronti delle società per eventuali danni morali o materiali arrecati.

2.Qualora la società senza previo accordo con l'Amministrazione e l'Istituzione Scolastica, non utilizzi l'impianto sportivo nei giorni stabiliti, con cadenze regolari o frequenti, può essere ridotto il monte ore assegnato fino ad una eventuale sospensione o revoca della concessione stessa.

3. Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario sull'uso dell'impianto sportivo sono adottati i seguenti provvedimenti:

- 1) Sospensione temporanea per n. 2 giorni di attività al primo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio);
- 2) sospensione temporanea per n. 5 giorni di attività al secondo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio);
- 3) revoca totale della concessione al terzo accertamento;
- 4) revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità.

Il provvedimento di sospensione/revoca è adottato dal Dirigente del Servizio, previa relazione istruttoria del Responsabile del procedimento.

ART. 17 – MOTIVI DELLA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dell'impianto sportivo può essere sospesa nei seguenti casi:
 - 1) superiori esigenze scolastiche o del Comune di Elmas;
 - 2) ritardo nei pagamenti;
 - 3) in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto per iniziative promosse dal Comune di Elmas;
 - 4) nel caso non venga rispettata la finalità per la quale è stata accordata la concessione.

- 6) violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 13 *“Modalità d'uso degli impianti sportivi”* e dall'art. 15 *“Responsabilità”*).

ART. 18 – MOTIVI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dell'impianto sportivo può essere revocata nei seguenti casi:
 - 1) grave ritardo nei pagamenti;
 - 2) superiori esigenze scolastiche o del Comune di Elmas;
 - 3) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 13 *“Modalità d'uso degli impianti sportivi”* e dall'art. 15 *“Responsabilità”*).

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.